

Biografie di paesaggi boschivi

Nuove ricerche di geografia e storia

a cura di
Giovanni Cristina e Nicola Gabellieri

viella

Copyright © 2025 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: settembre 2025
ISBN 979-12-5701-046-1
ISBN 979-12-5701-049-2 (ebook)
DOI <https://doi.org/10.52056/9791257010492>

La presente pubblicazione è finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, Missione 4 Componente 2, nell'ambito del bando PRIN 2022, progetto *Bridging geography and history of woodlands: analysing mountain wooded landscapes through multiple sources and historical GIS* (2022EKECST) – CUP E53D23010170006



BIOGRAFIE

di paesaggi boschivi : nuove ricerche di geografia e storia / a cura di Giovanni Cristina e Nicola Gabellieri. - Roma : Viella, 2025. - 288 p. : ill., carte geografiche ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 553)

ISBN 979-12-5701-046-1

eISBN 979-12-5701-049-2

I. Boschi - Geografia [e] Storia - Ricerca - Metodi

I. Cristina, Giovanni

II. Gabellieri, Nicola

333.75 (DDC WebDewey)

Scheda bibliografica: Biblioteca Fondazione Bruno Kessler



viella

libreria editrice

via delle Alpi, 32

I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 758

fax 06 85 35 39 60

www.viella.it

Indice

NICOLA GABELLIERI, GIOVANNI CRISTINA	
Introduzione: il perché e il come di un approccio biografico ai paesaggi boschivi	7
I. <i>Geografia e storia del bosco: metodi e prospettive</i>	
ROBERTA CEVASCO, ELENA DAI PRÀ, NICOLA GABELLIERI, DIEGO MORENO, VITTORIO TIGRINO	
Boschi e risorse: nuove prospettive tra ambiente, geografia, storia e archeologia	23
ANGELO BESANA, REBEKKA DOSSCHE, NICOLA GABELLIERI, PAOLO ZATELLI	
Historical GIS, spazializzazione dei dati e storia dei paesaggi boschivi	39
NICOLA GABELLIERI	
Il bosco in Italia tra politiche del patrimonio, sviluppo agroforestale e programmazione ambientale	63
II. <i>Tra Alpi e Appennini: documenti, carte e terreno</i>	
FEDERICO GESTRI	
La contesa sul bosco di Cadino in Val di Fiemme tra XVIII e XX secolo	87
GIULIA BELTRAMETTI	
Boschi come luoghi comuni. Un caso studio in Val d'Aveto (Appennino ligure, XVIII-XX sec.)	111
STEFANO PIASTRA	
I cantieri forestali come laboratorio politico. L'Appennino faentino tra secondo dopoguerra e boom economico	137

FRANCESCA LEMMI

- Il bosco come risorsa, il bosco come patrimonio:
documentare l'archeologia rurale dei boschi trentini 159

VINCENZO COLAPRICE

- Un Historical GIS per la ricostruzione della copertura boschiva
tra Val Trebbia e Val d'Aveto (Liguria, XIX-XXI sec.) 181

ETTORE SARZOTTI

- Uso e copertura del suolo dal Catasto asburgico (XIX sec.):
vettorializzazione della carta storica 205

III. *Paesaggi boschivi e progetto tra storia e attualità*

FILIPPO GALLETTI, ANGELO BESANA, NICOLA GABELLIERI,
STEFANO PIASTRA, GIACOMO ZANOLIN

- La Giornata Nazionale degli Alberi e i docenti in servizio
della scuola primaria: una ricerca esplorativa 225

ROBERTO BOBBIO, GIUSEPPE CILLIS, FABIO PALAZZO, GIORGIA TUCCI

- Paesaggi boschivi e servizi ecosistemici:
metodi integrati per la gestione forestale in Liguria 245

REBEKKA DOSSCHE, ROBERTA CEVASCO, NICOLA GABELLIERI

- Riflessioni per nuove politiche territoriali di gestione
delle risorse boschive 271

NICOLA GABELLIERI

Il bosco in Italia tra politiche del patrimonio, sviluppo agroforestale e programmazione ambientale

1. Introduzione

«Fare cultura è impegnarsi nella società» scriveva nel 1973 Lucio Gambi nella prefazione di *Una geografia per la storia*,¹ riassumendo in poche parole quell'impeto entusiasta e positivistico di vocazione applicativa e di dialogo con il presente che costituisce una delle più vivaci eredità che ha saputo trasmettere alla successiva geografia storica.² Per Gambi tale dialogo non significava solo rispondere con adeguate ricerche alle richieste della programmazione territoriale e amministrativa, ma al tempo stesso confrontarsi in serrata dialettica con le decisioni politiche e amministrative per muovere controposte, come nel caso del *decoupage* amministrativo.³ Questo approccio critico ha tanto più valore quando si tratta di affrontare tematiche complesse oggetto di specifiche politiche degli scorsi decenni come paesaggio, territorio e ambiente. Come notava Massimo Quaini⁴ spesso questi termini, e i contenuti che circoscrivono, appaiono più dettati dall'agenda politica che da quella scientifica, e concetti come “paesaggio” e “natura” maneggiati dalle scienze sociali possono sovente essere mutuati dal linguaggio istituzionale.⁵ Per questi motivi affrontare le attuali politiche

1. Lucio Gambi, *Una geografia per la storia*, Torino, Einaudi, 1973, p. VIII.

2. Nicola Gabellieri, *Tracing spazio and tempo: Historical geographies in Italy (2020–2024)*, in «Journal of Historical Geography», 88 (2025), pp. 7-16.

3. Floriana Galluccio, Maria Luisa Sturani, *L'“equivoco” della geografia amministrativa: ripensare le dinamiche del “découpage” a partire da Lucio Gambi*, in «Quaderni storici», 43, 1 (2008), pp. 155-176.

4. *I paesaggi italiani: fra nostalgia e trasformazione*, a cura di Massimo Quaini, Roma, SGI, 2009.

5. Diego Moreno, Carlo Montanari, *Más allá de la percepción: hacia una ecología histórica del paisaje rural en Italia*, in «Cuadernos Geográficos», 43 (2008), pp. 29-49;

di gestione paesaggistica, agricola e ambientale appare ineludibile in un volume che si occupa di geostoria degli spazi boschivi italiani anche con l'ambizione di poter contribuire a una sua gestione sostenibile. Riflettere sul valore attribuito dalla *governance* all'indagine storica (intesa, qui e in seguito, come analisi diacronica e contestuale dei processi) sugli spazi boschivi, ma anche fare un bilancio su come le funzioni e il valore del bosco siano andati evolvendo nella normativa, è l'obiettivo di questo capitolo.

Tale compito è reso arduo dalla estrema complessità della normativa attuale che governa e tutela il bene "bosco/foresta", che coinvolge diversi attori e che copre molteplici materie e funzioni che comprendono patrimonio, sostenibilità ed economia. Per questo motivo è stato necessario approssciare differenti ambiti legislativi e normativi a varia scala. Le dimensioni considerate sono state tre: le politiche paesaggistiche, promosse in sede nazionale da attori come il Ministero dei Beni culturali e il Ministero dell'Agricoltura; lo sviluppo produttivo e agro-forestale, fin dalla sua nascita appannaggio della Comunità Europea; la programmazione forestale e ambientale promossa nel panorama nazionale. A questa si aggiunge, come atto più recente e significativo, l'approvazione della Nature Restoration Law (2024) che molto influirà sulla gestione degli spazi europei nel prossimo futuro. Tali tematiche sono state analizzate e ricostruite seguendo un approccio storico-istituzionale volto a chiarirne dinamiche, passaggi e concetti nella loro evoluzione nel tempo. Naturalmente tale lavoro non può dirsi esauriente: importante però è cominciare a affrontare in modo critico alcuni concetti, porre in dialogo diversi indirizzi, evidenziare alcuni cortocircuiti e infine far emergere il ruolo attribuito (o, come vedremo, non attribuito) alla ricerca storica e geografica dagli attuali strumenti operativi. L'obiettivo è proporre una decostruzione delle categorie delle politiche di gestione, e quindi delle politiche stesse.

2. *Il concetto di paesaggio, dal "quadro naturale" al paesaggio rurale storico (anche boschivo)*

Proprio in funzione della rifondazione di una storia dei boschi che tenesse conto dei processi geografici materiali, già all'inizio degli anni Ot-

Peter Bridgewater, Ian D. Rotherham, *A Critical Perspective on the Concept of Biocultural Diversity and Its Emerging Role in Nature and Heritage Conservation*, in «People and Nature», 1, 3 (2019), pp. 291-304.

tanta del Novecento si commentava come «la dissoluzione del concetto geografico di paesaggio [sia] necessaria per rendere maggiormente analitico il procedere dello storico». ⁶ Uno *j'accuse* – peraltro non isolato, e più volte riproposto negli anni successivi⁷ – che trovava la sua ragione nel preciso progetto di uscire da categorie ipostatizzate, e puramente visive – come quella appunto di paesaggio adottata in alcuni studi geografici e ampiamente diffusa nei lavori di architetti ed urbanisti proprio in funzione di supporto alla nascente legislazione – per privilegiare invece letture diacroniche e complesse di un oggetto di studio, gli spazi boscati, caratterizzato dal dinamismo nelle sue componenti ambientali ed ecologiche.

Come il paesaggio boschivo (e forestale) sia stato diversamente trattato nella legislazione e normativa italiana è un tema che è stato più volte affrontato, sia dal punto di vista giuridico sia epistemologico,⁸ e che qui ci si propone di recuperare solo nei suoi tratti essenziali, nella convinzione che sia utile ai fini di considerare il tema nell'ambito di tali processi di patrimonializzazione. Dopo tanti anni è possibile rilevare come la categoria di “paesaggio”, ben lunga da essere trascesa, ha invece acquisito sempre più spazio sia nel dibattito accademico sia nel linguaggio e nei contenuti delle politiche pubbliche. Al tempo stesso appare chiaro come tale concetto sia andato evolvendosi, anche nel contesto istituzionale, secondo percorsi di patrimonializzazione che hanno interiorizzato alcuni dei significati storici che parte del dibattito scientifico andava sollecitando, arrivando fino a consolidare categorie patrimoniali come quella di “paesaggio rurale storico” con un tardo recupero della eredità culturale di Emilio Sereni.⁹

È infatti evidente come nelle prime esperienze italiane di patrimonializzazione del bene paesaggistico, ovvero la l. 678/1922 *Tutela delle*

6. Diego Moreno, *Storia e archeologia forestale. Una premessa*, in «Quaderni storici», 49, 1 (1982), pp. 7-15: p. 8.

7. *Inter alia*, si vedano Diego Moreno, Osvaldo Raggio, *Dalla storia del paesaggio agrario alla storia rurale. L'irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni*, in «Quaderni storici», 34, 1 (1999), pp. 89-104; Moreno, Montanari, *Más allá de la percepción*.

8. *I paesaggi italiani*; Giuseppe Severini, *L'evoluzione storica del concetto giuridico di paesaggio*, in *Il “paesaggio” di Alberto Predieri*, a cura di Giuseppe Morbidelli e Massimo Morisi, Firenze, Passigli, 2019, pp. 59-108; Nicola Gabellieri, Arturo Gallia, Eleonora Guadagno, *Enoгеografie*, Roma, SGI, 2023, pp. 45-54.

9. Moreno, Raggio, *Dalla storia del paesaggio agrario alla storia rurale*; Leonardo Rombai, *Dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni (1961) ai Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale (2010)*, in «Semestrale di studi e ricerche di Geografia», 2 (2011), pp. 95-115.

bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, o le due leggi del 1939 (l. 1497/1939, *Protezione delle bellezze naturali* e 1089 *Tutela delle cose di interesse artistico e storico*), il paesaggio sia considerato come un bene con valore essenzialmente estetico e spirituale, privo di qualsivoglia connotato storico e piuttosto espressione di dinamiche strettamente naturali, ben distinto invece dal patrimonio storico-culturale. Proprio in virtù di tale valenze l'approccio rivolto a questi beni è puramente vincolistico, con strumenti di tutela passiva atti a musealizzare e congelare l'uso dei siti, o «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale», atti a «impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole». ¹⁰ Tale imposizione conservatrice viene parzialmente abbandonata solo in un atto legislativo ben successivo, la l. 431/1985, o legge Galasso, con la quale si propongono anche strumenti di tutela attiva come i piani territoriali demandati alle Regioni. Il cambiamento non è solo strumentale ma anche epistemologico, e riflette l'evoluzione complessiva della coscienza sociale col sommare al valore estetico quello del «particolare interesse ambientale». ¹¹ Tra i beni soggetti al vincolo paesaggistico alla lettera G si contano «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento», per i quali sono comunque consentiti interventi selvicolturali come «taglio colturale, la forestazione, la riforestazione». ¹²

L'attuale quadro di riferimento della normativa italiana in materia è rappresentato dal decreto legislativo 42/2004 o *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, noto anche come “Codice Urbani”. Il Codice amplia la definizione di patrimonio, includendo il paesaggio non solo come componente estetica e ambientale, ma anche come espressione dell'identità storica e culturale di un territorio, recependo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000). In generale, si promuove una visione dinamica e attiva della tutela, che non si limita alla conservazione statica

10. L. 1497/1939, *Protezione delle bellezze naturali*, in «Gazzetta ufficiale», 241, 30 giugno 1939, artt. 1 e 5; cfr. Carmelo D'Antone, *La tutela del paesaggio. Il quadro normativo nazionale: dalla Costituzione al Codice Urbani*, in *Il paesaggio della Toscana tra storia e tutela*, a cura di Rossano Pazzagli, Pisa, ETS, 2008, pp. 149-158.

11. Gian Franco Cartei, *Il paesaggio*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di Sabino Cassese, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 2117-2119.

12. L. 431/1985, Recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, in «Gazzetta ufficiale», 22 agosto 1985.

ma prevede una gestione consapevole del territorio attraverso una pianificazione e gestione secondo strumenti considerati adeguati.¹³ Per quanto riguarda le aree boschive, esse sono menzionate all'articolo 142 della parte III (Beni paesaggistici) che riprende le formulazioni già presenti nella legge Galasso;¹⁴ più rilevante per questa sede è sottolineare come i beni ambientali e paesaggistici vengano equiparati a quelli culturali, riconoscendone almeno implicitamente la natura di prodotto storico e sociale. Allo stesso tempo il Codice Urbani tiene distinta la disciplina della *governance* paesaggistica da quella della gestione ambientale.

Tale distinzione appare tuttavia abbandonata dagli sviluppi recenti della normativa prodotta dagli enti sovranazionali. La stessa UNESCO ha ormai superato il desueto concetto di "paesaggio culturale" recuperato dal geografo Carl Sauer¹⁵ per esplorare invece nuove definizioni che possano superare la tradizionale dicotomia tra natura e società e impliciti assunti degradazionisti che presuppongono paesaggi ed ecologie primigenie, ricchi di biodiversità, di cui le attività umane avrebbero causato una degradazione almeno in termini ecologici.¹⁶

Un passo per separare questa dicotomia è costituito dalla Florence Declaration on the Links Between Biological and Cultural Diversity. Firmata simbolicamente a Firenze nel 2014, questa nuova Convenzione apre prospettive inedite per una *governance* integrata tra ambiente e società, oltre a rafforzare il concetto di patrimonializzazione dei paesaggi rurali. La dichiarazione riconosce ufficialmente l'esistenza di una biodiversità modellata e preservata dalle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, delineando i paesaggi come veri e propri *bio-cultural resources*. Tale diversità biologica è strettamente legata a quella culturale e sociale, ovvero all'insieme di saperi, tecniche e sistemi di gestione che hanno dato forma ai paesaggi rurali su lar-

13. Sabino Cassese, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in «Giornale di diritto amministrativo», 7 (2012), pp. 781-782.

14. D.l. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in «Gazzetta ufficiale», 24 febbraio 2004.

15. Carl Sauer, *The Morphology of Landscape*, in «University of California Publications in Geography», 22 (1925), pp. 19-53: p. 20.

16. Per una critica in questo senso si vedano Hansjörg Kuster, *Piccola storia del paesaggio*, Roma, Donzelli, 2010; Roberta Cevasco, Diego Moreno, Robert Hearn, *Biodiversification as an Historical Process: An Appeal for the Application of Historical Ecology to Bio-cultural Diversity Research*, in «Biodiversity and Conservation», 24 (2015), pp. 3167-3183; Mauro Agnoletti, Ian R. Rotherham, *Landscape and Biocultural Diversity*, in «Biodiversity and conservation», 24 (2015), pp. 3155-3165.

ga scala. Di conseguenza, la loro tutela passa innanzitutto attraverso la conservazione delle pratiche produttive che ne hanno determinato l'evoluzione nel tempo. Attività come l'agricoltura locale, l'allevamento e la gestione boschiva, esplicitamente richiamata, hanno infatti generato assetti territoriali distintivi e cicli sostenibili, il cui valore va oltre l'aspetto ecologico.¹⁷

Al tempo stesso la Dichiarazione non è stata esente da critiche, soprattutto per la mancanza di un esplicito richiamo al valore della ricerca diacronica.¹⁸ In questo senso il quadro italiano, pur con le sue contraddizioni, appare più avanzato. Esperienze come quella del Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici promossa dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali e coordinata da Mauro Agnoletti¹⁹ hanno portato nel 2012 ad istituzionalizzare un Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale, pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR, istituito con Dm 17070/2012); tra i suoi compiti rientra la redazione di un *Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali* atto a identificare «i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali che vi sono correlate»;²⁰ tali paesaggi sono definiti come «porzioni di territorio classificato come rurale [...] che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia», quindi espressione sia di pratiche tradizionali, cioè «sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale» sia di conoscenze tradizionali, che designano invece «aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari [...] conoscenze e tecniche pratiche, conoscenze naturalistiche e ambientali».²¹ Anche in questo caso, critiche sono state mosse verso i parametri e i criteri

17. UNESCO, SCBD, *Joint Program between Biological and Cultural Diversity*, Paris, UNESCO, 2010; UNESCO, SCBD, *Florence Declaration on the Links between Biological and Cultural Diversity*, Firenze, UNESCO, 2014; Agnoletti, Rotherham, *Landscape and Bio-cultural Diversity*.

18. Cevasco, Moreno, Hearn, *Biodiversification as an Historical Process*.

19. *Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale*, a cura di Mauro Agnoletti, Roma-Bari, Laterza, 2010; Rombai, *Dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni (1961) ai Paesaggi rurali storici*.

20. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Dm 17070/2012, *Relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale* [...], art. 4.

21. Ivi, art. 2. Tra questi, alla data di febbraio 2025 risultano tre paesaggi boschivi: i castagneti dell'alta valle del Reno; il territorio a gestione agro-silvo-pastorale di Tolfa; i castagneti, le faggete e i querceti pascolati di Moscheta.

che soggiacciono a questi riconoscimenti;²² al tempo stesso, questo atto si configura come il pieno riconoscimento istituzionale della storicità di paesaggi ed ecosistemi anche boschivi, abbandonando definitivamente ogni pretesa “naturalità” così come tracciata nella normativa novecentesca per evidenziarne invece il legame con specifiche attività produttive rurali.

3. *La Politica Agricola Comune, dal produttivo al rimboschimento*

È noto come la Politica Agricola Comune (PAC) sia stata uno dei principali assi fondativi della Comunità Europea, e come il quadro sovranazionale abbia influenzato per decenni ogni singolo settore nazionale, diventando una delle forze motrici di trasformazione dei paesaggi rurali.²³ Per lungo tempo la PAC ha mantenuto una forte proiezione produttivistica, per perseguire l'obiettivo di massimizzare produttività aziendale e razionalizzazione agraria, soprattutto tramite il sostegno ai prezzi. Anche per questo motivo il settore forestale e la gestione degli spazi boschivi sono stati fino alla metà degli anni Ottanta del Novecento esplicitamente esclusi dagli schemi PAC. A partire da quella data, invece, le politiche agricole sono progressivamente mutate verso un riconoscimento sempre più largo del valore multifunzionale delle attività agricole intese in senso ampio. Simbolicamente il punto di svolta può essere identificato con il regime del “*set-aside*” (Regolamento CEE 1272/1988), formula di intervento nell'agricoltura che prevedeva contributi economici in cambio della messa a riposo di terreni agricoli, spesso risultata anche in rimboschimento.²⁴

La Riforma Mac Sharry del 1992 ha modificato l'orientamento dei finanziamenti agricoli, spostandoli dal sostegno ai prezzi a quello diretto ai redditi degli agricoltori, un principio ulteriormente consolidato con il disaccoppiamento introdotto dalla Riforma Fischer del 2003. Parallelamente, sono stati progressivamente integrati elementi legati allo svilup-

22. Riguardo al Registro si vedano i commenti di Viviana Ferrario, *Il ruolo dei paesaggi rurali storici nel territorio contemporaneo*, in *L'apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme*, a cura di Franco Salvatori, Roma, A.Ge.I., 2019, pp. 2453-2462; Mauro Varotto, *Oltre la vetrina: i paesaggi rurali storici come strumento per una ruralità sostenibile e multifunzionale*, ivi, pp. 2463-2470; Gabellieri, Gallia, Guadagno, *Enogeografie*, pp. 53-55.

23. Giuliana Laschi, *L'Europa agricola, dalla fame agli sprechi. Storia della PAC (1945-2004)*, Bologna, il Mulino, 2022; Franco Sotte, *La politica agricola europea*, Firenze, Firenze University Press, 2023.

24. Nicola Gabellieri, *The Set Aside Programme as Self-Criticism of the CAP: The Province of Pisa Case Study*, in «Scienze del Territorio», 2 (2014), pp. 195-214.

po rurale (Agenda 2000) e al *greening*, volto a tutelare la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici (Riforma Ciolos, 2013). In particolare, l'Agenda 2000, introducendo il cosiddetto "secondo pilastro" della PAC, ovvero lo sviluppo rurale, ha sancito l'allargamento al settore boschivo e fatto divenire i Programmi di sviluppo rurale uno strumento fondamentale nella politica forestale degli stati europei.²⁵

In questo quadro vanno ad inserirsi i più recenti atti normativi. Il primo è la Nuova Strategia Forestale europea 2030 proposta nel novembre 2023 dalla Commissione Europea. Il documento riconosce sia il ruolo produttivo che gli spazi forestali hanno svolto per le popolazioni europee («Funzioni socioeconomiche») sia il ruolo strategico che possono svolgere nel contrasto ai cambiamenti climatici; l'obiettivo, esposto chiaramente, è quello di promuoverne una gestione sostenibile ma soprattutto l'incremento nell'estensione (fino al traguardo di 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030). Le misure di gestione e valutazione sono strettamente biologiste; assente è qualsiasi riferimento alla storia, se non nel punto 3.1, «Proteggere le ultime foreste primarie ed antiche rimaste nell'UE»: a queste si riconosce un valore «di fondamentale importanza per la biodiversità e la fornitura di servizi ecosistemici essenziali», e pertanto si raccomanda «l'immediata necessità di mappare le foreste primarie ed antiche e di definire per esse un regime di protezione». Una definizione di queste due categorie è assente, tranne il rimando ad un Policy Report commissionato nel 2021 ad un gruppo di scienziati forestali coordinato da José I. Barredo. È in questa sede che si trova una definizione, seppur ancora generale:

primary forests [foreste primarie] are considered relatively intact forests following natural dynamics, are naturally regenerated, composed by native species, and especially, show no indication of human activities. Old-growth forests [foreste antiche], on the other hand, are commonly indicated as late-successional forests, which contain structures and species which distinguishes them from forests of younger age classes.²⁶

25. Roberto Henke, *Il riorientamento delle politiche di sostegno all'agricoltura dell'UE*, in «PAGRI», 1-2 (2004), pp. 83-107; Carsten Daugbjerg, *Sequencing in Public Policy: The Evolution of the CAP over a Decade*, in «Journal of European Public Policy», 16, 3 (2009), pp. 395-411; Luisa Spagnoli, Luigi Mundula, *Nuovi modelli di agricoltura per nuovi paesaggi rurali. Dal paradigma produttivista alla multifunzionalità*, in *L'apporto della Geografia*, pp. 2425-2433.

26. José I. Barredo, Cristina Brailescu, Anne Teller, Francesco Maria Sabatini, Achille Mauri, Klara Janouskova, *Mapping and Assessment of Primary and Old-growth Forests in Europe*, Luxembourg, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, p. 3.

Il secondo e ultimo atto normativo è quello sancito nel piano della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027; questo schema si integra nel contesto del Green Deal europeo con l'obiettivo ambizioso di coniugare incremento della produttività e competitività, equità sociale, lotta al cambiamento climatico e tutela della biodiversità e del paesaggio.²⁷ È in questo quadro che si inserisce il PSP 23-27, ovvero l'atto di ricezione nazionale del programma di sviluppo comune, varato nel novembre 2022 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Le 1512 pagine del programma contengono numerosi riferimenti alla gestione boschiva e forestale, intesa come

la superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.²⁸

Facendo salva l'autonomia regionale in materia, lo schema prevede di guidare la strategia nazionale mediante interventi di sviluppo rurale (SRA) e finanziamenti (SRD). In ambito di gestione forestale, si prevede di incentivare la «diffusione di strumenti di pianificazione aziendale e di area vasta, promuovendo pratiche silvo-ambientali volte ad accrescere il valore, il pregio ambientale e paesaggistico, e le vocazioni produttive dei boschi italiani».²⁹

Questo avviene secondo due forme di intervento: la prima, maggioritaria, è la «SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali», secondo cui l'incremento della superficie forestale è funzionale alla «tutela della biodiversità, al miglioramento dei servizi ecosistemici e in particolare le capacità di fissazione del carbonio»;³⁰ questo nonostante il documento, nelle sue premesse, menzioni *en passant* che la riduzione di prati, pascoli e usi agricoli del suolo per abbandono, «a vantaggio dell'aumento di boschi di neo formazione non gestiti», è considerata una debolezza da contrastare.³¹

27. Sotte, *La politica agricola europea*, pp. 195-208.

28. *Piano Strategico nazionale PAC / Italy CAP Strategic Plan*, 2022, p. 323.

29. Ivi, p. 96.

30. Ivi, p. 890.

31. Ivi, p. 81.

La seconda è la «SRA10 - ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi», dove si trova l'unico riferimento ad una storicità delle aree boschive nel momento in cui sono equiparate ad altri «paesaggi tradizionali» e quindi, se non produttive, possono essere funzionali al mantenimento della biodiversità e alla conservazione di specie.³²

Per perseguire SRA28 sono quindi identificati una serie di investimenti, tutti rivolti ad incrementare la superficie forestale, tra cui «SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli», «SRD10 - impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli», «SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste». Solo «SRD11 - investimenti non produttivi forestali» presenta una serie di misure di intervento non limitati all'estensione, ma che dovrebbero tener conto della funzione socio-ecologica del bosco.³³

4. *La legislazione nazionale e i piani di assestamento, una domanda di geostoria?*

È noto come dopo l'Unità d'Italia una delle maggiori preoccupazioni governative sia stata l'uniformazione a scala nazionale delle diverse leggi degli Stati pre-unitari. In materia di gestione di boschi e foreste, il primo atto legislativo unitario coincide con la legge Majorana-Calatabiano del 1877 (l. 3917/1877), che presenta uno schema di indicazioni uniformi per la gestione di boschi e pascoli dell'intera Penisola secondo quella logica vincolistica già osservata ambito paesaggistico. Il panorama regolamentare inizia a cambiare già pochi anni dopo con la legge sui rimboschimenti (l. 5238/1888) che prevedeva la realizzazione di piani «di coltura e conservazioni» e la legge Luzzatti (l. 277/1910) che completa il quadro della politica forestale dei governi liberali atta a favorire tutela e incremento sia per una valenza protettiva nei confronti del rischio idrogeologico sia per una valenza produttiva in ambito economico.³⁴ Tali principi sono quelli che

32. Ivi, p. 697.

33. Ivi, pp. 1035, 1093, 1116.

34. Marco Brocca, Nicoletta Ferrucci, Maurizio Flick, Mario Mauro, Federico Roggero, Davide Rossi, Nicola Lucifero, *Legge Serpieri e paradigmi normativi forestali: tra storia e attualità*, in *Arrigo Serpieri un grande maestro*, Firenze, Società editrice fiorentina, pp. 107-144: pp. 108-109; Oscar Gaspari, *Luzzatti, Le Play e la "Questione sociale in montagna"*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 58 (2000), pp. 7-34.

ispirano anche il “Nuovo codice forestale italiano”, o legge Serpieri (R.d. 3267/1923 *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*), che costituisce per quasi un secolo il massimo riferimento della politica forestale italiana.³⁵ Nonostante il testo preveda tre tipi di vincoli e utilizzazioni – idrologici, protettivi, militari e economici – a prevalere è la matrice conservazionista, ben esplicitato dalla motivazione – «per scopi idrogeologici» – addotta nell’articolo 1;³⁶ su questo punto si va ad aggiungere la già citata l. 1497/1939 che introduce il “bene boschivo” (che poi diviene “patrimonio forestale”) nell’ambito paesaggistico.

La storia della legislazione forestale italiana si mostra nella fase successiva abbastanza statica, nonostante alcuni ulteriori provvedimenti legislativi (legge “Quadrifoglio” 984/1977, o le tre leggi sulla Montagna l. 991/1952, l. 1102/1971, l. 97/1994) e l’interiorizzazione della normativa europea, sino ad arrivare al XXI secolo con il recente Testo unico forestale e delle filiere forestali (d.l. 34/2018).

Il Testo unico si propone attualmente come lo schema di azione nazionale in ambito forestale, cercando di coniugare le molteplici funzioni e principi che hanno connotato la legislazione fin dai suoi esordi. Questa natura di crocevia di diverse esigenze è esplicitato già nell’articolo 1 principio 1,

La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future,³⁷

dove convive il concetto di “patrimonio” associato a quello di “capitale”, con una formulazione che richiama chiaramente il concetto di sostenibilità. A Stato e Regioni è quindi assegnata la gestione delle aree forestali e boschive,³⁸ a cui sono riconosciuti valori paesaggistici, sociali, economico-

35. Brocca, Ferrucci, Flick, Mauro, Roggero, Rossi, Lucifero, *Legge Serpieri*, pp. 111-112.

36. Rdl 3267/1923, *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*, in «Gazzetta ufficiale» del 1 giugno 2024; cfr. Francesco Carbone, *Il vincolo di “rilevante interesse vegetazionale” per la tutela degli ecosistemi forestali*, in «L’Italia Forestale e Montana», 66, 2 (2011), pp. 141-149.

37. D.l. 34/2018, *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, in «Gazzetta ufficiale» del 20 aprile 2018, art. 1.

38. Come chiaramente dichiarato all’articolo 3, «i termini bosco, foresta e selva sono equiparati»; tali definizioni definiscono «le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media

produttivi e ecosistemici per il contrasto al cambiamento climatico.³⁹ Le numerose e ambiziose finalità del testo sono elencate all'articolo 2, che richiama esplicitamente la già citata diversità ecologica e bio-culturale.

Come chiaramente dichiarato all'articolo 3, «i termini bosco, foresta e selva sono equiparati»; tali termini definiscono (integrandosi con il già citato PSP 2023-27)

le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento;

l'articolo 5 puntualizza che le superfici «individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali”» non sono considerabili come “boschi”, tracciando un confine netto tra aree a indirizzo produttivo o ambientale e con riconosciuto valore culturale.

La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 assegna in modo sostanzialmente ambiguo il compito di “tutela” allo Stato e di “valorizzazione” alle Regioni.⁴⁰ Queste possono quindi elaborare Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT) per comprensori territoriali omogenei, e promuovere Piani di gestione forestale per aziende o enti sovrazionali (PGF), che riprendono l'eredità dei precedenti Piani di assestamento forestale.⁴¹

I richiami e gli accenni nel testo ad una “storicità” del bosco sono rari e sostanzialmente indiretti: in alcuni casi, come nella definizione di «bosco da pascolo», si fa riferimento a «superfici a bosco destinate *tradizionalmente* anche a pascolo»;⁴² riguardo alle pratiche selvicolt-

non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento»; alle Regioni è lasciata la possibilità di adottare definizioni più comprensive.

39. D.l. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, in «Gazzetta ufficiale» del 20 aprile 2018, art. 1.

40. Brocca, Ferrucci, Flick, Mauro, Roggero, Rossi, Lucifero, *Legge Serpieri*, p. 126.

41. Piermaria Corona, Claudia Becagli, Paolo Cantiani, Francesco Chianucci, Luca Di Salvatore, Umberto Di Salvatore, Raoul Romano, Giorgio Vacchiano, Fabrizio Ferretti, *Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, Roma, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, 2020.

42. D.l. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, art. 3; corsivo dell'autore.

turali da adottare si specifica che possano essere «anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali *tradizionali*» (art. 3); la viabilità forestale e silvo-pastorale hanno anche la funzione di conservare il «paesaggio *tradizionale*». ⁴³ A questo proposito, un concetto fondamentale introdotto è quello di «bosco vetusto», ovvero

le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. ⁴⁴

La definizione più pregnante perché basata su parametri oggettivi si trova all'Art. 3, che chiarisce che il bosco vetusto è considerato «superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee».

Solo recentemente le istituzioni hanno dato seguito a questa nuova categoria patrimoniale, approvando delle linee guida che possano consentirne l'identificazione e la costituzione di una Rete nazionale delle foreste vetuste. ⁴⁵ Ulteriori criteri, perlopiù legati a localizzazione ed estensione, sono stati dettagliati.

Per quanto riguarda la programmazione territoriale, un decreto a parte, emesso dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel 2021, ⁴⁶ ha dettagliato anche i criteri minimi da considerarsi nei PFIT. I piani devono suddividere le superfici silvo-pastorali in aree omogenee, per ognuna chiarendo le funzioni prevalenti, identificate con «protettiva diretta», «naturalistica», «produttiva», «sociale e culturale» o «altro», e prevedendo gli interventi strutturali e infrastrutturali, le forme di governo e le misure di tutela della biodiversità, le iniziative di creazione di nuovi boschi. PFIT e

43. Ivi, art. 9.

44. Ivi, art. 16.

45. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, D. 18 novembre 2021, Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti, in «Gazzetta ufficiale», 22 dicembre 2021.

46. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, D. 28 ottobre 2021, Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali [...], in «Gazzetta ufficiale», 4 dicembre 2021.

PGF devono essere costituiti da una relazione e da un opportuno apparato cartografico, che comprenda informazioni catastali, la destinazione d'uso del suolo, i vincoli, le proprietà forestali e silvo-pastorali, le aree omogenee, gli interventi strutturali, la presenza di boschi vetusti o alberi monumentali.

Anche in questo caso è assente ogni tipo di riferimento alle dinamiche storiche e quindi alle informazioni provenienti da qualsiasi tipo di fonte, che possano aiutare a delineare le dinamiche ambientali attuali delle superfici trattate; tale scelta è in parte sorprendente, considerando che la legislazione regionale ha invece in molti casi già inserito almeno richiami a questo tipo di domanda nei propri PGF e piani di assestamento.⁴⁷ È il caso ad esempio dei due enti territoriali considerati nei casi studio di questo volume: la Liguria, nella pianificazione forestale di terzo livello, richiede di integrare nello studio «cenni storici, variazioni in superficie ed in uso dell'area»,⁴⁸ mentre la Provincia autonoma di Trento, in un atto normativo di dieci anni dopo, è molto più specifica sulle necessità dell'indagine diacronica: nell'Inquadramento generale essa è richiesta sia per descrivere «i principali fatti od eventi di origine antropica o naturale che hanno condizionato lo stato attuale della proprietà e dei popolamenti forestali» sia per la ricerca «degli usi civici ancora attivi»; nell'Inquadramento funzionale si richiede di individuare «valori storico-culturali particolari» in ottica paesaggistica e «manufatti di valore storico o culturale che possono condizionare la gestione forestale» in ottica patrimoniale; infine l'Analisi funzionale richiede anche una «lettura in serie storica» dei cambiamenti della copertura vegetale e dei precedenti piani di assestamento.⁴⁹

5. *La Nature Restoration Law: quale restauro?*

Il 17 giugno 2024, dopo un lungo processo di elaborazione durato almeno quattro anni, il Consiglio d'Europa ha approvato in via definitiva il testo della Nature Restoration Law (NRL), noto anche come Regolamento per il ripristino della natura. Il documento era stato formalmente presentato

47. Corona, Becagli, Cantiani, Chianucci, Di Salvatore, Di Salvatore, Romano, Vacciano, Ferretti, *Elementi di orientamento*, pp. 26-28.

48. Regione Liguria, Lr 4/1999, *Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico*, aggiornamento 2018.

49. Provincia autonoma di Trento, Dp 556/2016, *Linee tecniche per pianificazione forestale aziendale*.

dal Parlamento europeo il 27 febbraio. Questa normativa, se applicata con precisione, potrebbe diventare un pilastro fondamentale di quella che è stata definita «l'era nascente del diritto al ripristino ecologico».⁵⁰

L'obiettivo dello schema è vincolare formalmente i governi a promuovere iniziative per il miglioramento ambientale, delineando una tabella di marcia che prevede, entro il 2030, interventi su almeno il 20% del territorio dell'Unione Europea. La NRL è composta da un testo ufficiale di 204 pagine, oltre a una serie di documenti correlati. Nella sua versione definitiva è suddivisa in diverse sezioni. La prima parte, che si estende per 91 punti, richiama i principi generali e il quadro normativo che hanno ispirato la proposta. Questo impianto legislativo si basa sulle principali strategie adottate negli ultimi anni sia a livello internazionale che europeo nel campo delle politiche ambientali ed economiche, richiamando esplicitamente i già introdotti EU Forest Strategy for 2030 (2021), e la Common Agricultural Policy (CAP) 2023-2027. Su scala globale, invece, si richiamano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) del 2015 e il Global Biodiversity Framework del 2022. Gli obiettivi generali della sono chiaramente definiti nell'Articolo 1 del Capitolo I e riguardano il ripristino sostenibile degli ecosistemi degradati per favorire la biodiversità e la resilienza nelle aree terrestri e marine, il contributo agli obiettivi in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di contrasto al degrado del suolo e il miglioramento della sicurezza alimentare.⁵¹

Per realizzare questi obiettivi, il regolamento prevede un quadro di misure di ripristino efficaci, che dovranno coprire almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e, più a lungo termine, tutti gli ecosistemi bisognosi di intervento entro il 2050.⁵² Le politiche di ripristino possono riguardare qualsiasi habitat in grado di fornire servizi ecosistemici, tra cui quelli boschivi.

50. Benjamin J. Richardson, *The Emerging Age of Ecological Restoration Law*, in «Review of European, Comparative & International Environmental Law», 25, 3 (2016), pp. 277-290, p. 277.

51. Unione Europea, *Regulation of the European Parliament and of the Council on Nature Restoration and Amending Regulation (EU) 2022/869*, 2024, <<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2023-INIT/en/pdf>> (esso 4 marzo 2025), p. 56.

52. Questi numeri, sebbene possano sembrare ambiziosi, risultano meno imponenti se si considera che circa il 18% della superficie terrestre dell'Unione è già incluso nella Rete Natura 2000 e che questi spazi rappresenteranno il primo ambito d'intervento della nuova programmazione.

Il Capitolo II della Nature Restoration Law (NRL) stabilisce in modo chiaro i target e gli obblighi a carico degli Stati membri, corredandoli di un cronoprogramma pensato per evitare ritardi nell'attuazione delle misure. Vengono inoltre specificati gli indicatori utilizzati per identificare gli ecosistemi a rischio e monitorare l'efficacia degli interventi: alcuni, come l'estensione delle aree protette o il Grassland Butterfly Index, risultano ben definiti, mentre altri appaiono meno delineati. Nel Capitolo III si descrivono le modalità di elaborazione dei piani nazionali, che dovranno essere presentati entro il 2026. L'ultimo capitolo sottolinea l'interesse pubblico della normativa e la necessità di condurre studi di impatto sugli effetti economici e sulla produzione alimentare legati all'attuazione dei progetti.

Negli ultimi due anni, il dibattito sulla NRL si è acceso sulle riviste specializzate, in seguito all'evoluzione del testo fino alla sua versione definitiva. La normativa è stata apprezzata per il suo approccio meno conservativo rispetto al passato e per la sua visione ecosistemica, considerata attenta ai benefici sociali.⁵³ Di fatto, la NRL risponde a molte delle richieste avanzate dalla comunità scientifica, tra cui target misurabili per il ripristino ambientale. Tuttavia, alcune criticità sono state sollevate. Alcuni esperti sottolineano la necessità di coordinare la NRL con altri schemi di intervento, come la Politica Agricola Comune (PAC) e i possibili conflitti tra interesse pubblico e proprietà privata.⁵⁴ Altri osservatori evidenziano la mancanza di misure specifiche per proteggere gli habitat prima del loro ripristino.⁵⁵

La NRL costituirà nei prossimi anni la cornice in cui muovere la ricerca conoscitiva e applicativa in campo ambientale continentale, anche tenendo conto che lo stesso documento sollecita i futuri piani di implementazione a scala nazionale a considerare i risultati «of research projects relevant for

53. Niels M. Hoek, *A Critical Analysis of the Proposed EU Regulation on Nature Restoration: Have the Problems Been Resolved?*, in «European Energy and Environmental Law Review», 31, 5 (2022), pp. 320-333; Milan Damohorsky, Elif Naz Nemec, *Nature Restoration Law Proposal for the EU: Path Towards Climate Change Resiliency*, in «Natural Resources & Environment», 38, 2 (2023), pp. 39-44; Ilaria Perissi, *Assessing the EU27 Potential to Meet the Nature Restoration Law Targets*, in «Environmental Management», 75 (2025), pp. 711-729.

54. Niels Hoek, *Nature Restoration Put to EU Law*, in *Spanningen tussen duurzaamheid en Europees recht*, a cura di Niels Hoek, Corjo Jansen, André Janssen e Pieter Kuypers, Deventer, Wolters Kluwer, 2024, pp. 129-147.

55. Deevsh Hemraj, Melanie Bishop, Jacob Carstensen, Dorte Krause-Jensen, Peter A.U. Stæhr e Bayden Russel, *Nature Protection Must Precede Restoration*, in «Science», 383, 6679 (2024), p. 158.

assessing the condition of ecosystems»⁵⁶ per sviluppare e attuare misure di ripristino e monitoraggio basate sulla raccolta e l'impiego di dati georeferenziati e elaborabili attraverso «geographic information systems».⁵⁷ Per poter adeguatamente valutare gli spazi aperti verso una ricerca geostorica dedicata all'ambiente, occorre *in primis* considerare l'ambiguità semantica che connota lo stesso concetto di “*restoration*”. Nel Capitolo I, questo è definito come

the process of actively or passively assisting the recovery of an ecosystem in order to improve its structure and functions, with the aim of conserving or enhancing biodiversity and ecosystem resilience, through improving an area of a habitat type to good condition, re-establishing favourable reference area, and improving a habitat of a species to sufficient quality and quantity.⁵⁸

Questa formulazione evidenzia come termine *restoration*, che in italiano può essere tradotto come “ripristino” o “recupero”, non implichi necessariamente il ritorno a un habitat primigenio o a uno stato naturale originario, come la traduzione potrebbe suggerire. Piuttosto, fa riferimento a un miglioramento da attuare seguendo criteri valutati come efficaci in termini di sostenibilità.

Comprendere che la *restoration* non è un semplice ritorno al passato ma piuttosto un processo di miglioramento basato su criteri scientifici, è necessario per valutare pienamente il contributo che la ricerca geostorica può offrire in questo ambito, e soprattutto in ambito boschivo.

Alcuni osservatori hanno infatti commentato come la NRL adotti un approccio più attento alla dimensione diacronica rispetto alle normative precedenti,⁵⁹ invitando a considerare le perdite di biodiversità e il declino degli ecosistemi storici: «Documented records on *historic distribution and area* [...] should inform the determination of favourable reference areas for habitat types».⁶⁰ Ciò significa che la definizione delle aree di riferimen-

56. Unione Europea, *Regulation of the European Parliament and of the Council on Nature Restoration*, p. 43.

57. Ivi, p. 111.

58. Ivi, p. 58.

59. Hoek, *A Critical Analysis*, p. 328; Nicola Gabellieri, *Nature Restoration Law e programmazione ambientale: quali prospettive per la ricerca geografico-storica?*, in «Rivista geografica italiana», 141, 4 (2024), pp. 69-78.

60. Unione Europea, *Regulation of the European Parliament and of the Council on Nature Restoration*, p. 38, corsivo dell'autore.

to favorevoli per gli habitat non deve basarsi solo su criteri ecologici attuali, ma anche su dati documentati sulle dinamiche storiche degli ecosistemi, riconoscendo il valore della documentazione geostorica nel processo decisionale. Sporadici passaggi a questo proposito sono presenti in alcuni passaggi del documento, e specificatamente riguardo agli ecosistemi agricoli e alle specie avicole; al contrario, gli ecosistemi forestali sono misurati su indicatori puramente biologistici come la quantità di legno morto in piedi o a terra, la quota di foreste con struttura disomogenea, la connettività della copertura, la quantità di carbonio organico, la presenza di specie arboree autoctone e la loro diversità.

Nei fatti, in alcuni passaggi la NRL sembra recuperare quell'approccio degradazionista che identifica per la relazione socio-ambientale un esclusivo valore di «negative external disturbance»,⁶¹ mentre in altri adotta una prospettiva socio-ecologica riconoscendo l'esistenza di «a variety of existing practices that are beneficial to or compatible with biodiversity enhancement».⁶²

6. *Riflessioni conclusive*

Le scelte qua considerate hanno permesso di evidenziare dei percorsi evolutivi della gestione forestale nell'ultimo secolo. Il bosco si configura come oggetto complesso, con varie funzioni e sottoposto a distinte giurisdizioni che si sovrappongono e in parte coincidono e in parte confliggono. Sicuramente è andato progressivamente ampliandosi il “valore” attribuito al bosco, dapprima limitato a quello produttivo e di presidio del suolo, e più tardi arricchito dalla dimensione sostenibile e poi socio-culturale.⁶³ Tale dimensione è in parte diventata anche storico-ambientale, come testimoniato dai riconoscimenti di paesaggio rurale storico, ma contraddittoriamente, quando il Testo unico forestale del 2022 esplicitamente considera i boschi inseriti nel registro come qualcosa di “altro”.

La normativa italiana ha avviato nuovi percorsi di patrimonializzazione, abbandonando l'idea visiva, aprioristica e estetica di paesaggio (com-

61. Ivi, Annex IV, p. 2.

62. Ivi, p. 31.

63. Giovanni Maria Flick, *La foresta e la città nel confronto-scontro tra ambiente e profitto*, in *Il bosco. Biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo*, a cura di Alessandra Dattero, Roma, Viella, 2022, pp. 21-31: pp. 24-25.

preso quello boschivo) per inserirlo prima nei beni culturali e infine nei beni storico-ambientali.

Il presentismo già evidenziato come problema geografico da Massimo Quaini⁶⁴ invece ha continuato a connotare le politiche di sviluppo agro-forestale e di programmazione ambientale a scala tanto nazionale quanto europea. Il bosco è entrato a pieno titolo negli ambiti di competenza della PAC; ma per gli ecosistemi forestali, la PAC non prevede forme di sostegno o reintroduzione a pratiche storiche come avviene, invece, per i vigneti e gli oliveti⁶⁵ e si limita a sancire l'esistenza di European Primary Forest da sottoporre a vincolo e tutela.

Tale ipostatizzazione è ancora più pronunciata per la legislazione nazionale in materia di boschi e foreste, così come sancita dal Testo Unico del 2018. Le aree boschive continuano ad essere divise tra produttive (e quindi antropizzate) e «vetuste», cioè equiparate a primigenie. Il fatto che il discriminante temporale sia fissato a 60 anni pone un problema di limitatezza diacronica regressiva; si veda quanto approfondito nei saggi successivi di questo volume, dove l'analisi di fonti geostoriche ha messo in luce dinamiche complesse e discontinue che interessano i boschi analizzati (ma questo si potrebbe estendere a tutta la Penisola) per almeno gli ultimi quattro secoli. E si potrebbe andare ulteriormente indietro. Inoltre un uso sistematico da parte della ricerca geostorica dei risultati sempre più perspicui dell'archeologia ambientale consentirebbe di saldare lo studio dei processi ambientali sub attuali con quelli della paleoecologia.

Questo uso della storia apre una discrepanza notevole con altre legislazioni, e in particolare quella del Regno Unito, dove si configurano come "Ancient Woodland" boschi con continuità storica di almeno 400 anni.⁶⁶ Tali siti, di cui esistono caratterizzazioni fini, sono considerati habitat di priorità nazionale e protette da normative ambientali specifiche.⁶⁷ Non-

64. Massimo Quaini, *A proposito di «storia scippata». Una storia applicata ad ambiente, territorio, paesaggio?*, in «Quaderni storici», 53, 3 (2018), pp. 821-836.

65. Nicola Gabellieri, *Piano Strategico Nazionale della PAC e agricultural heritage*, in «Rivista Geografica Italiana», 130, 3 (2023), pp. 44-67.

66. Emma Goldberg, Keith Kirby, Jeanette Hall, Jim Latham, *The Ancient Woodland Concept as a Practical Conservation Tool in Great Britain*, in «Journal for Nature Conservation», 15, 2 (2007), pp. 109-119.

67. Charles Watkins, *Trees, Woods and Forests: A Social and Cultural History*, London, Reaktion Books, 2014; Ian D. Rotherham, *A Landscape History Approach to the Assessment of Ancient Woodlands*, in *Woodlands: Ecology, Management and Conservation*, a cura di Erwin B. Wallace, New York, Nova Science, 2011, pp. 161-184.

stante il progressivo riconoscimento della multifunzionalità del bosco in forma di servizi ecosistemici, e il suo valore come patrimonio bio-culturale, nei fatti gli strumenti descrittivi e prescrittivi previsti dalla normativa non ritengono necessaria nessuna analisi diacronica. Le pur timide aperture in questo senso avanzate dalla European Restoration Law sono destinate comunque a rimanere inefficaci, o a limitarsi alle necessarie analisi geografico-storiche di trasformazioni dell'uso del suolo tramite Historical GIS, se continua a mancare il dialogo con una ricerca ecologico storica sempre più avanzata capace di fornire con strumenti fini la ricostruzione degli effetti positivi in termini di biodiversità e vulnerabilità dei suoli di pregresse pratiche produttive del bosco.

Nei fatti, nonostante nella loro diversità le differenti normative considerate abbiano mostrato un punto di incontro nel riconoscere la multifunzionalità della copertura boschiva con ricadute protettive, culturali, ambientali ed economiche, una delle invarianze di questi percorsi è proprio la dialettica costante e continua tra queste diverse funzioni. Altro punto in comune è la mancanza di un interesse verso l'origine, le dinamiche e la storia del patrimonio boschivo attuale e la sua relazione secolare con le comunità locali; assente, insomma, è proprio quella prospettiva bio-culturale storica che per la sua attenzione alla gestione produttiva delle risorse ambientali e alle pratiche del passato potrebbe aiutare a ricomporre queste diverse funzioni. Sicuramente, l'attributo di "storico" non è necessariamente sinonimo di "sostenibile"; ma lo studio diacronico di specifiche pratiche e habitat può consentire di verificare eventuali eternalità ambientali positive dei sistemi socio-ecologici passati e presenti.⁶⁸

Fin dagli anni Settanta del Novecento filoni di scienze umane ed ecologiche in sinergia hanno rivendicato la possibilità di documentare e studiare le dinamiche ambientali alla scala storica locale. Il dialogo tra ecologia storica, geografia, archeologia e storia ha ampiamente dimostrato l'efficacia di strumenti come cartografia, iconografia e documentazione scritta, uniti al lavoro sul campo, per analizzare in prospettiva diacronica la dinamica degli habitat locali.⁶⁹ L'interesse si è esteso anche alle pratiche

68. Moreno, Montanari, *Más allá de la percepción*; Cevasco, Moreno, Hearn, *Biodiversification as an historical process*; Varotto, *Oltre la vetrina*; Viviana Ferrario, *Agricultural heritage. Spazi di ricerca per la geografia*, in «Rivista Geografica Italiana», 131, 1 (2024), pp. 23-47.

69. Agnoletti, Rotherham, *Landscape and Biocultural Diversity*; Thomas W. Swetnam, Craig D. Allen, Julio L. Betancourt, *Applied Historical Ecology: Using the Past to*

agricole e ai loro effetti positivi sulla biodiversità, evidenziandone la natura processuale, ossia la capacità di generare una continua biodiversificazione. L'incontro interdisciplinare che riscopre una storia locale/topografica a livello locale può consentire di rispondere adeguatamente alla necessità di studiare gli habitat nel loro passato e di caratterizzare aree boschive caratterizzate da elevata diversità. Tuttavia, questo tipo di ricerca richiede di evitare l'applicazione di modelli e interpretazioni generali sviluppati in contesti esterni, privilegiando invece l'approccio specifico e ricco di dettagli degli ecosistemi e dei paesaggi locali, in un territorio fragile come quello della Penisola, attraverso studi e proposte alla scala dei paesaggi individuali.

Lo sviluppo degli strumenti concettuali, metodologici e tecnici dei sistemi informativi geografici può rappresentare un'ulteriore occasione per favorire la condivisione di saperi e dati tra ricerca, governance e decisori. Questo ruolo di "collegamento" è esplicitamente indicato nella NRL. La difficile sfida di trasformare le fonti geostoriche, spesso incerte e frammentate, in dati geo-referenziati che possano supportare la programmazione territoriale si ripropone nuovamente rendendo necessari studi di caso, sperimentazioni metodologiche e il consolidamento della sinergia tra ricerca documentaria, di terreno e tramite Historical GIS⁷⁰ anche nel campo della storia del bosco.⁷¹

Manage for the Future, in «Ecological applications», 9, 4 (1999), pp. 1189-1206; Péter Szabó, *Historical Ecology: Past, Present and Future*, in «Biological Reviews», 90, 4 (2015), pp. 997-1014; Diego Moreno, *Storia ambientale applicata. L'archeologia delle risorse ambientali e l'ecologia storica dei siti*, in «Quaderni storici», 55, 2 (2020), pp. 281-310.

70. Massimiliano Grava, Camillo Berti, Nicola Gabellieri, Arturo Gallia, *Historical GIS. Strumenti digitali per la geografia storica in Italia*, Trieste, EUT Edizioni, 2020.

71. Giuseppe Cillis, Dina Statuto, Pietro Picuno, *Historical GIS as a Tool for Monitoring, Preserving and Planning Forest Landscape: A Case Study in a Mediterranean Region*, in «Land», 10, 8 (2021), 851, <<https://www.mdpi.com/2073-445X/10/8/851>>.